

SENT: 166/2026
DEL: 14/10 - 19/10/2026
LC: 62/2026
Rep: 233/2026
OGGETTO: SERV. DI APERTURA
di liquid. controllata

n° R.G. 212-1/2026 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
Terza Sezione Civile
Settore procedure concorsuali

composto dai sigg.ri magistrati:

dott.ssa Ester Russo	– Presidente
dott. Carlo Bianconi	– Giudice
dott. Marco Molaro	– Giudice rel. ed est.

riunito in camera di consiglio, nel procedimento unitario iscritto al n. 212-1/2026 R.G., promosso da

EUROTRADE S.r.l., C.F. e P. IVA 02378360263, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Augusto Gabbrielli e Giulio Gabbrielli,

- ricorrente -

nei confronti di

GIANFRANCO BONUCCI, C.F. BNCGFR80M31F257W, titolare dell'impresa individuale SPANK BOUTIQUE di BONUCCI GIANFRANCO, P. IVA 04187620366, non costituito,

- resistente -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



OMISSIS...



... OMISSIS...



...OMISSIS...



...OMISSIS...



...OMISSIS...



...OMISSIS

Sussistono, pertanto, i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di Gianfranco Bonucci.

Poiché la domanda è stata proposta da un creditore, il liquidatore deve essere scelto nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento; a tal fine, può essere nominata liquidatrice la dott.ssa Alice Ligabue, nata a Mirandola (MO) il 24 novembre 1984, iscritta quale gestore presso l'OCC Emilia n. 147, in ragione della sua iscrizione nel registro competente e del collegamento territoriale con il circondario del Tribunale.

Alla presente procedura trova inoltre applicazione, nei limiti della compatibilità, l'art. 49, comma 3, lett. f), CCII, in forza del richiamo alle disposizioni del titolo III operato dagli artt. 65, comma 2, e 270, comma 5, CCII: la liquidatrice deve pertanto essere autorizzata ad accedere alle banche dati e agli atti indicati dalla disposizione, al fine di consentire una sollecita e completa ricostruzione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e dei rapporti attivi e passivi a lui riconducibili;

P.Q.M.

1) Rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale di **GIANFRANCO BONUCCI c.f. BNCGFR80M31F257W**, titolare dell'impresa individuale Spank Boutique di Gianfranco Bonucci;

2) Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di **GIANFRANCO BONUCCI c.f. BNCGFR80M31F257W**, titolare dell'impresa individuale Spank Boutique di Gianfranco Bonucci;

- a) nomina giudice delegato il **dott. Marco Molaro**;
- b) nomina liquidatore la dott.ssa Alice Ligabue, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
- c) **Autorizza** il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:



- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
 - 4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
 - 5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
 - 6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
- d) ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
- e) dispone che il liquidatore apra un conto corrente dedicato alla procedura intestato al debitore nel quale dovrà essere riversato l'eventuale residuo dei conti del debitore e verrà acquisito l'intero attivo della procedura, detratta la eventuale somma che sarà determinata dal giudice delegato quale limite necessario per il mantenimento;
- f) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore **termine di gg. 90** dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- g) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- h) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore e dispone la pubblicazione presso il registro delle imprese;
- i) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;



j) ordina al liquidatore di notificare la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.

Così deciso in Modena nella camera di consiglio del 14 ottobre 2026.

IL GIUDICE ESTENSORE

dott. Marco Molaro

LA PRESIDENTE

dott.ssa Ester Russo

